

## Il conto economico delle principali banche europee

di Carlo Milani

21/07/2014 10:02

*Le banche europee continuano a evidenziare forti difficoltà sul fronte reddituale. Se la principale limitazione nel produrre utili per le banche dei paesi periferici è legata all'esigenza di accantonare risorse per far fronte alle perdite su crediti, nei paesi core i problemi sono più legati all'efficienza produttiva, con costi operativi che erodono buona parte dei ricavi bancari.*

In due precedenti interventi il quadro sullo stato di salute dei principali gruppi bancari europei si è concentrato sullo stato patrimoniale, evidenziando prima i punti di forza e debolezza delle componenti del passivo (Milani, 2014a), per poi focalizzarsi sulle voci dell'attivo (Milani, 2014b). In questa analisi, utilizzando lo stesso campione di banche europee, verrà invece esaminato l'ultimo importante tassello dei bilanci bancari, ovvero il conto economico.

### Le fonti di ricavo

Analizzando l'incidenza dei ricavi derivanti dall'investimento in attività che fruttano interesse, rispetto al totale dei ricavi che includono anche i servizi bancari che sono remunerati attraverso commissioni o che derivano da plusvalenze finanziarie, emerge una situazione molto differenziata da paese a paese (grafico 1). Le banche tedesche sono quelle che hanno evidenziato, nel 2013, la quota più elevata di margine d'interesse, in crescita sia rispetto all'anno precedente sia rispetto al periodo pre-crisi. A questo risultato ha contribuito, da un lato, la buona performance degli impieghi (Milani, 2014b) e, dall'altro, il ricorso a fonti di finanziamento più economiche, quali i depositi bancari (Milani, 2014a).


L'Irlanda, tra i paesi considerati, è l'unica a evidenziare una forte discontinuità nel 2012, legata essenzialmente a un risultato fortemente negativo degli altri ricavi netti di Allied Irish Banks. Rispetto al 2006, in ogni caso, le banche irlandesi hanno evidenziato una maggiore incidenza dei ricavi da interessi. Stessa dinamica si osserva in Italia e Spagna, mentre in Portogallo la tendenza è opposta.

Una spiegazione della diversa composizione dei ricavi bancari tra i paesi periferici può essere ricercata nel differente profilo di investimento in titoli di Stato, attività finanziarie che in questi ultimi anni hanno offerto tassi d'interesse molto elevati (si veda al riguardo il grafico 4 in Milani, 2014b).

In aumento è risultata anche la quota del margine d'interesse in

UK e in Francia. Per le banche francesi, in particolare, tale dinamica è attribuibile in buona parte alla crescita degli impieghi bancari.

**Grafico 1. Incidenza del margine d'interesse** (in % del margine d'intermediazione)



Note: medie semplici delle banche incluse nel campione. Per ogni paese sono state considerate le prime 3/5 banche domestiche. Per l'Italia sono stati presi in esame Unicredit, Intesa-SanPaolo, MPS, UBI e Banco Popolare. Fonte: elaborazioni su dati Thomson-Reuters Datastream.

### Le rettifiche di valore sui crediti

Passando ad esaminare le componenti negative del conto economico, tra le più interessanti da esaminare è quella relativa alle rettifiche di valore sugli impieghi bancari, espresse in percentuale del totale dell'attivo.


Primo aspetto da sottolineare è che la tendenza sulle rettifiche di valore sui crediti risente anche degli effetti dell'avvio dell'*asset quality review* e degli *stress test* (si veda Barucci, Corsaro e Milani, 2014), indagini che hanno indotto molte banche europee a comportamenti più virtuosi sul fronte degli accantonamenti.

Le banche irlandesi sono quelle che nel periodo post-crisi hanno mostrato con maggiore decisione la volontà di accantonare risorse finanziarie per far fronte alle perdite su crediti (grafico 2). Tra i livelli più alti osservati nel 2013 si trovano poi le banche italiane, quelle portoghesi e le spagnole. Da notare, comunque, che il profilo delle rettifiche di valore sui crediti, dal periodo pre-crisi agli anni più recenti, è stato abbastanza differenziato. Nei paesi periferici, stante anche il difficile contesto macroeconomico, le banche hanno fortemente aumentato gli accantonamenti rispetto al 2006.

Le banche operanti nei paesi *core*, ovvero UK, Germania

e Francia, hanno invece mantenuto un profilo di accantonamenti molto basso, che nel caso delle banche tedesche è addirittura inferiore al periodo pre-crisi.

**Grafico 2. Rettifiche di valore sugli impieghi bancari** (in % del totale dell'attivo)




Note: medie semplici delle banche incluse nel campione. Per ogni paese sono state considerate le prime 3/5 banche domestiche. Fonte: elaborazioni su dati Thomson-Reuters Datastream.

### I costi operativi

Sul fronte dell'efficienza dell'attività bancaria nel suo complesso, si rileva che le banche francesi e quelle tedesche sono le uniche ad evidenziare un aumento dei costi, in percentuale del totale attivo, rispetto al periodo pre-crisi. Se però il peggioramento dell'efficienza delle banche tedesche non né ha compresso le capacità di competere con gli altri sistemi bancari europei, per le banche francesi la situazione è invece peggiore, con i costi operativi ben più elevati rispetto agli altri competitors.

Scarsi miglioramenti sul versante del contenimento dei costi si osservano invece in Portogallo e Spagna, mentre i maggiori sforzi per la riduzione delle spese operative si rilevano in Irlanda, UK e Italia.

**Grafico 3. Costi operativi** (in % del totale attivo)



Note: medie semplici delle banche incluse nel campione. Per ogni paese sono state considerate le prime 3/5 banche domestiche. Fonte: elaborazioni su dati Thomson-Reuters Datastream.

### L'utile netto

Avendo esaminato nei precedenti paragrafi le principali componenti di ricavo e quelle di costo si può in questo paragrafo conclusivo analizzare il risultato complessivo dell'operatività bancaria prendendo in considerazione il ROA, ovvero il rapporto tra utile al netto delle tasse e il totale dell'attivo (questo indicatore è preferibile rispetto al ROE in quanto non influenzato dalle decisioni sulla dotazione di capitale regolamentare).

Primo aspetto da rilevare è il confronto rispetto al periodo pre-crisi. Tutte le banche europee hanno visto ridimensionarsi fortemente la loro redditività. Nel 2013 solo le banche spagnole e quelle francesi hanno evidenziato un risultato leggermente positivo, mentre per quelle inglesi il risultato è stato lievemente negativo.

Le banche tedesche hanno registrato una perdita, anche se in netto miglioramento rispetto al 2012, così come in miglioramento è stato il risultato delle banche irlandesi, che in ogni caso si piazzano all'ultimo posto in termini di profittabilità.

Le banche portoghesi e quelle italiane sono state invece le uniche ad evidenziare un peggioramento del risultato nel 2013 rispetto all'anno prima.

**Grafico 4. Return on Asset (Roa)** (utile netto in % del totale attivo)



Note: medie semplici delle banche incluse nel campione. Per ogni paese sono state considerate le prime 3/5 banche domestiche. Fonte: elaborazioni su dati Thomson-Reuters Datastream.

### Riferimenti

Barucci Emilio, Stefano Corsaro, Carlo Milani, 2014, Asset quality review e stress test. Cosa ci aspetta?, FinRiskAlert.it

Milani Carlo, 2014a, Uno sguardo sul passivo delle principali banche europee, FinRiskAlert.it

Milani Carlo, 2014b, L'altra faccia dei bilanci delle banche europee: uno sguardo agli attivi, FinRiskAlert.it

## Il sistema dei Controlli Interni nella nuova Circolare 263. Sintesi e Aspetti Critici

21/07/2014 09:53

La Circolare 263 della Banca d'Italia rappresenta la declinazione applicativa della disciplina di Basilea II. Pur abrogata in buona parte dal framework di Basilea III, ed in particolare dalla relativa Circolare 285, è ancora valida per talune parti, quali la disciplina dei conflitti di interesse verso i soggetti collegati, e addirittura entra in vigore il 1° luglio 2014 con riferimento alla nuova disciplina del Sistema dei Controlli Interni, nota tra gli addetti ai lavori come il 15° Aggiornamento. Tale contenuto normativo prescrive per le banche innovazioni, o si potrebbero definire quasi rivoluzioni, il cui scopo è la diffusione all'intera vita aziendale della cultura dei rischi, in termini di identificazione degli stessi, fissazione dei limiti, ruolo delle funzioni di controllo, flussi informativi e vari altri temi. Negli scorsi mesi le banche e i relativi gruppi di lavoro di categoria, insieme alle società di consulenza, si sono affannati ad interpretare e tradurre in senso concreto la nuova normativa. Dove sono le vere innovazioni e dove invece le semplici sistematizzazioni? Come interpretare alcuni punti controversi? Applicazione integrale ed istantanea o diffusione graduale delle nuove regole? Quanta proporzionalità? Nel presente articolo si cerca di fornire un quadro di sintesi di alcuni di questi temi, in particolare sul capitolo 7 dei *Controlli Interni*, con un focus su alcuni aspetti innovativi di rilievo.

## 1. Il 15° Aggiornamento. Elementi fondamentali

Per una generale revisione dell'impianto normativo di Banca d'Italia rispetto a Basilea II/III si veda la rassegna in [1]. In breve, si può affermare che l'apparentemente "vecchia" Circolare 263 esercita ancora un ruolo di rilievo in relazione soprattutto al Titolo V, ed in particolare a capitoli quali quello sui soggetti collegati oppure ai capitoli 7, 8 e 9, introdotti appunto con il 15° Aggiornamento sopra citato.

Tali capitoli riguardano espressamente:

- Il Sistema dei Controlli Interni (Capitolo 7).
- Il Sistema Informativo (Capitolo 8).
- La Continuità Operativa (Capitolo 9).

Rinviano ad un successivo articolo le rilevanti e in parte innovative discipline dei sistemi informativi e della continuità operativa, si focalizza qui l'attenzione sul tema del Sistema dei Controlli Interni (*SCI* nel seguito).

La normativa come detto è entrata in vigore a partire dal mese di luglio 2014 e pone a carico delle istituzioni finanziarie una serie di nuovi obblighi e vincoli.

Molto sforzo è stato fatto dalle banche per adeguarsi e per tradurre in regole, assetti organizzativi, metodologie e strumenti applicativi concreti la nuova disciplina, tanto che nei gruppi di lavoro interbancari la data del 1° luglio è stata vissuta talvolta in modo febbrile, considerando anche il lungo e tortuoso iter istruttorio e deliberativo vissuto da parte delle banche, con molteplici passaggi presso i principali organi (in primis Comitato Rischi, Collegio Sindacale e Consiglio di Amministrazione).

A parte sottolineare la portata storica di questa evoluzione

normativa, di cosa si tratta in concreto? Si tenta qui di seguito una sintesi per così dire strutturale, immaginando che la normativa, e il suo portato di innovazione, possa essere articolata lungo tre opportune dimensioni, ognuna caratterizzata da profili di particolare rilievo.

Ecco quindi la schematizzazione.

- Dimensione *Organizzativa*. La Circolare 263 tocca vari punti di notevole rilevanza, tutti orientati a enfatizzare il ruolo degli organi e delle funzioni di controllo. Tra questi:
  - Definizione precisa degli organi e delle funzioni aziendali, in particolare dell'Organo con Funzione di Supervisione Strategica (OFSS), dell'Organo con Funzione di Controllo (OFC) e delle Funzioni di Controllo (FC). Di rilievo la discussione, specie per banche di ridotta dimensione e prive della figura dell'Amministratore Delegato, se OFSS debba essere inteso come il Consiglio di Amministrazione (CDA) o la Direzione Generale, con netta preferenza per il CDA.
  - Procedure di nomina dei responsabili delle funzioni di controllo e relativi requisiti professionali.
  - Linee di riporto delle FC, per le quali è privilegiata la comunicazione diretta con OFC e OFSS, novità questa di portata dirimpente.
  - Necessità di dotarsi dell'Organo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (in breve OdV 231), normativa sulla responsabilità amministrativa per le attività illecite condotte dalle figure apicali (o anche dai dipendenti) per cagionarne vantaggio, con in alternativa la possibilità riconosciuta dalla stessa normativa di attribuirne le funzioni al Collegio Sindacale.
  - Netta separazione, anche nelle banche di ridotta dimensione, dei controlli di III° livello, cioè quelli in capo all'Audit (o Revisione interna), da quelli di II° livello, condotti dalla Conformità normativa (o di Compliance) o dalla Funzione di gestione del rischio (Risk Mgt). Di rilievo in tale ambito il ruolo e la figura del CRO, *Chief Risk Officer*, ed i rapporti tra le funzioni "sorelle" di Compliance e Risk Mgt.
  - Necessità di un referente e di precise regole (di controllo dei fornitori, di monitoraggio dei *service level agreement*, ecc...) per le funzioni aziendali esternalizzate, denominate FOI, Funzioni Operative Importanti.
- Dimensione degli *Ambiti* di responsabilità delle funzioni di controllo. La Circolare 263 elenca in modo molto ampio il dominio delle attività e delle competenze connesse. Tra i punti di maggiore interesse si ricordano:
  - Per la funzione di Risk Mgt, il tema del rischio ICT, la cui gestione deve prevedere metodi, regole e metriche come accade per gli altri rischi di I° e II° pilastro. Inoltre, citando la Circolare 263, "*verifica il corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie*". Si tratta quindi di un controllo di II° livello sulla corretta classificazione delle posizioni creditizie (crediti in bonis, incagli nei

loro vari stati, sofferenze). Tale attività è in questa fase storica sempre più decisiva sia rispetto alla correttezza dei bilanci (gli accantonamenti dipendono dallo status acclarato della controparte), sia in ottica di credit management e di gestione tempestiva, se non *anticipativa*, dei problemi di deterioramento del credito. Di rilievo, inoltre, la rinnovata enfasi sui temi del rischio *reputazionale, strategico ed operativo*.

- Per la funzione di Compliance, oltre a confermare i perimetri normativi “tradizionali” (Trasparenza, Conflitti di interesse, Mifid), la funzione viene di fatto responsabilizzata su ulteriori ambiti normativi, ad es. quelli della sicurezza sul lavoro e della disciplina fiscale che vedono già l’operare di presidi specialistici. Si enfatizza inoltre il ruolo di rilievo nella verifica *ex-ante* della conformità di nuovi prodotti e servizi bancari (non limitata quindi ai soli e pur complessi prodotti finanziari), così come pure la necessità di un monitoraggio nel *continuo* della corretta applicazione delle disposizioni.
- Dimensione degli *Output*. Anche se la terminologia qui proposta è di stile informatico, si ritiene comunque necessaria in quanto il 15° Aggiornamento, a riprova della massa di nuovi “oggetti” che le banche devono realizzare. Tra gli “oggetti” che le banche hanno dovuto produrre e soprattutto devono declinare in questi mesi di applicazione della nuova normativa, si citano:
  - La GAP analisi ed il relativo Piano operativo degli interventi (entrambi inviati entro il 31 gennaio 2014) di autovalutazione delle proprie carenze od inadeguatezze rispetto ai requisiti previsti dalla nuova disciplina.
  - *Documento di Coordinamento e Politiche in materia SCI*, che devono fungere da policy di riferimento in un sistema verticale di *hub and spoke*, cioè sia a livello metodologico che di processo, operando come una bussola di orientamento di tutto l’articolato sistema di policy e processi sottesi della banca, cfr [4].
  - Disciplina delle *OMR*, Operazioni di Maggiore Rilievo. Le *OMR*, da intendersi in senso trasversale rispetto ai prodotti e alle linee di business (finanza, credito, raccolta, ciclo passivo) e caratterizzate da una specifica definizione e disciplina, hanno forte intersezione e necessitano di opportuna coerenza con le policy “silos” che possono riguardare le operazioni con i soggetti collegati [1] o le deleghe deliberative sul credito.
  - Il *Risk Appetite Framework*, più noto come RAF. Su tutti i rischi identificati e mappati, meglio se quantificabili, la banca deve definire tra gli altri obiettivi di rischio (target o *risk appetite*), la deviazione consentita da tale *risk appetite* (*risk tolerance*) il massimo rischio sopportabile (*risk capacity*) per vincoli di patrimonio o normativi. La banca deve ovviamente e sapere misurare effettivamente il livello di rischio (*risk profile*). Come già detto per le *OMR*, anche per il RAF si individuano necessari profili di coerenza e contestualizzazione con il processo ICAAP di auto-valutazione dell’adeguatezza patrimoniale. Anzi,

taluni osservatori ritengono che la non effettiva diffusione nei processi aziendali della cultura della gestione e del controllo del rischio sottesa al processo ICAAP sia una delle ragioni che ha determinato l’importante intervento della Banca d’Italia con il già menzionato 15° Aggiornamento, pur in coerenza con il percorso di uniformità europea determinato dalla CRR [3].

## 2. Alcuni punti aperti

Non è possibile qui per motivi di spazio trattare in modo esaustivo l’ampia tipologia di questioni aperte che le banche italiane stanno affrontando in sede di applicazione della nuova normativa, e che si tratti di un set molto articolato e diversificato è chiaro dall’approccio multidimensionale.

Banca d’Italia stessa aggiorna le FAQ nel continuo, cfr. [4].

Ci si limita nel seguito ad affrontare un paio dei punti che più degli altri hanno ingenerato dubbi nella loro concreta applicazione, uno molto specifico, l’altro di carattere generale.

Il primo è la già citata verifica di II° livello in capo al Risk Mgt sul controllo andamentale del credito.

Riprendendo la questione, rispetto alla dicotomia tipica della normativa di Basilea e dei principi contabili, che porta a distinguere tra crediti in bonis e crediti in default, nelle banche le prassi di classificazione hanno determinato la necessità di una articolazione più granulare. Abbiamo pertanto, con nomenclature non omogenee, stati di deterioramento quali *incagli leggeri* e *incagli pesanti*, o stati denominati sotto *controllo* e sotto *osservazione*, ecc. Le classificazioni si basano sull’osservazione di fenomeni interni ed esterni quali ad esempio le rate impagate, gli sconfini, le sofferenze nel sistema bancario, le pregiudizievoli varie, nonché altri numerosi segnali.

Tali classificazioni non hanno finalità meramente descrittiva e rappresentativa, ma indicano azioni diverse su vari fronti quali: ulteriori azioni di monitoraggio sul cliente, rientro delle linee di fido, diversità nei metodi di accantonamento delle perdite attese (voce 130 del Conto Economico) secondo una metodologia statistica (cosiddetta *collettiva*) o tramite la valutazione analitica delle posizioni e delle garanzie.

Nelle banche, anche di ridotte dimensioni, sono presenti unità dette di Controllo Andamentale o di Monitoraggio che, spesso senza riporto dalla Direzione Crediti ma direttamente verso la Direzione Generale, svolgono in modo indipendente dalla linea di business tale attività. In cosa consiste dunque il nuovo ruolo attribuito al Risk Mgt?

Sono state date varie interpretazioni, tra le quali: A) il Risk Mgt verifica a campione, in particolare su posizioni rilevanti e con propri indicatori, l’aderenza formale e sostanziale delle classificazioni alle policy, oppure B) il Risk Mgt, spogliandosi delle attività più operative di rapporti con la rete delle filiali e/o con il cliente, esegue/propone esso stesso le classificazioni.

Noi riteniamo più efficace e rispondente alla norma quanto progettato con spirito innovativo in alcune banche di piccole dimensioni, in breve un rafforzamento dell’approccio A).

Con tale approccio il Risk Mgt, in modo asettico e avvalendosi di processi informatici indipendenti, esegue un ricalcolo massivo,

cosiddetto *parallel running*, di tutte le classificazioni, determina delle matrici di discrepanza (cfr. figura) tra classificazioni “teoriche” e quelle applicate dalla funzione di linea e, mediante interazione periodica, per esempio sulle posizioni più significative per importo e discrepanza (e.g. posizione in bonis ma da incagliare secondo le policy), determina un processo virtuoso che porta nel continuo a migliorare i comportamenti o a correggere — se non efficaci — i regolamenti.

Da non trascurare, inoltre, il problema del corretto dimensionamento in termini quantitativi e, in particolare, di profili ed esperienze professionali, dell’unità che nell’ambito del Risk Mgt si occuperà di tale attività di controllo. Oltre all’onerosità finanziaria di tale rafforzamento in caso di recruiting dall’esterno o alle difficoltà di gestire la riallocazione di risorse di esperienza già presenti nella banca (ad es. dalla Direzione Crediti), si evidenziano le criticità connesse alla gestione di possibili duplicazioni di attività rispetto ai controlli di primo livello, mitigabili ex ante con un attento disegno organizzativo e di processo e gestibili nel durante con un attivazione graduale e guidata di tali nuovi controlli.

Focalizzando ora l’attenzione sul secondo punto, si sono già evidenziate nella sezione precedente le intersezioni tra quello che le banche “devono fare” e quello che le banche “hanno fatto” negli anni scorsi, come i processi ICAAP e le policy sui soggetti collegati. Il disegno molto ambizioso implicito in concetti quale il RAF o il documento di coordinamento pone diversi quesiti: in che misura tale disegno si coniuga con i molti *silos* e le regole interne delle banche? Deve essere un processo *top-down*, propagato alle policy ed ai limiti operativi che poi vanno di conseguenza adeguati, o un processo *bottom-up*?

Difficile dare una risposta ma si ritiene che gli Organi aziendali, sia i Consigli di Amministrazione che i Collegi Sindacali, come pure le Funzioni di Controllo, necessitano di un congruo periodo di tempo affinché questa visione rigorosa e diffusa della cultura del rischio entri nella sensibilità e nell’agire quotidiano di tutte le principali figure professionali coinvolte.

### 3. Cosa hanno fatto le banche. Cosa faranno?

Di fronte all’obbligo (apparente) di approvare e implementare entro il 1° luglio 2014 gran parte della nuova disciplina, le banche, o gran parte di esse, hanno scelto di privilegiare una pragmatica sostanzialità, privilegiando un set di efficaci interventi su alcune delle dimensioni organizzative, di processo e metodologico-applicative, rispetto ad una formale ma sterile approvazione da parte degli organi aziendali di centinaia di pagine di policy.

Si veda in questa direzione il documento del gruppo di lavoro ABI [5].

In vari punti, quali quelli relativi a OMR, RAF, politiche SCI, si ritiene opportuno suggerire l’adozione di primi framework “alti” a cui fare poi seguire l’adattamento e soprattutto la verifica di coerenza e omogeneizzazione delle policy. Si pensi che molte banche formalizzano nei rispettivi regolamenti interni oltre dieci policy solo con riferimento agli ambiti del credito e della finanza. In tale ambito lo strumento principe potrebbe essere quello del ricorso ai testi unici, che permettano una più organica rappresentazione di processi, metodi, deleghe e controlli.

E soprattutto, è importante che le banche si dotino, in qualità

e quantità, delle figure necessarie in aree sempre più responsabilizzate di obblighi normativi quali Risk Mgt, Compliance ed Audit.

Citando quanto detto in un recente convegno da un esponente della Banca d’Italia,

*“C’è un mio collega che quando va in ispezione e vede che il responsabile commerciale va in giro in Ferrari e il responsabile dei controlli con la 500, allora si rende conto che c’è qualche problema e che i due ruoli non sono ugualmente considerati”.*

In conclusione, è nella sensibilità verso l’area dei controlli e nell’accettazione dei relativi costi quali utili investimenti che si colloca la chiave di volta della sfida del 15° Aggiornamento. Di questo, però, si avrà modo di trattare più in profondità in futuri articoli.

### Ringraziamenti

Si ringrazia Flavia Cargnelutti di BCC Barlassina e l’intero Gruppo RAF DropBox per gli utili confronti.

### Riferimenti

[1] C. Brescia Morra e G. Mele (2014), “Le nuove fonti della vigilanza prudenziale”,

[2] Banca d’Italia (2013), “La nuova Vigilanza Prudenziale per le Banche”, Circ.263 15^ Aggiornamento.

[3] Unione Europea (2013), “CRR - Capital Requirement Regulation”

[4] Banca d’Italia (2014), Nota di chiarimento del 6 giugno 2014 — Sistema dei controlli interni, sistema

informativo e continuità operativa.

[5] ABI (2014), Estratto dal documento “Riflessioni sul capitolo VII per la Gap Analysis”

[6] Banca d’Italia (2013), “Disposizioni di vigilanza per le banche”, Circ.285.

[1] Circolare 263, Titolo V, cap.5.

---

## Il punto sulle risposte al rischio sistemico

di Giulia Simonetti

15/07/2014 19:46

A causa della recente crisi finanziaria, negli ultimi sei anni, molta attenzione è stata riservata allo studio del rischio sistemico e molti sforzi sono stati fatti per mettere a punto una regolamentazione efficace nell’arginare le ricadute sistemiche di crisi future. Sebbene il tema sia molto dibattuto, non esiste una definizione univoca ed esaustiva di rischio sistemico. Il concetto di rischio sistemico è di per sé semplice: si tratta del rischio che l’insolvenza o il default di un intermediario finanziario possa ripercuotersi sugli altri partecipanti al mercato con una sorta di effetto domino. Nella Direttiva 2013/36/EU (CRD IV) il rischio sistemico è definito come “un rischio di disordine del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l’economia reale” [1]. La *Bank of*

*International Settlements* (BIS) ha definito il rischio sistemico come “il rischio che il fallimento di un partecipante nell’adempiere ai suoi obblighi contrattuali possa a sua volta causare il fallimento di altri partecipanti”. Dunque, il rischio sistemico consiste essenzialmente nel propagarsi di uno shock iniziale agli altri partecipanti al mercato creando o alimentando una situazione di instabilità.

## 1. Come valutare il rischio sistemico

Secondo la definizione che abbiamo appena dato, il rischio sistemico può essere interpretato come la propagazione di uno shock attraverso i links di un network finanziario. Il sistema finanziario/interbancario può essere modellato come un network i cui i nodi sono gli operatori finanziari e i link pesati tra i nodi rappresentano il saldo netto dei flussi finanziari tra due nodi/entità.

Secondo questa architettura, le interconnessioni tra le entità finanziarie rappresentano un veicolo di risk sharing in periodi normali e quindi di condivisione di rischi idiosincratici, mentre in periodi di crisi costituiscono un veicolo di propagazione degli shocks finanziari che porta a definire il rischio sistemico proprio come un effetto domino (cascade default) che si innesca a seguito del default di un nodo della rete finanziaria. Nel momento in cui un nodo viene rimosso dalla rete per via del suo default, i links che lascia scoperti possono essere di credito o di debito. I creditori dell’entità defaultata connessi con la stessa potranno recuperare solo parte delle esposizioni. Tramite la LGD si può calcolare l’entità del flusso che viene meno e computare la probabilità di default del nodo/creditore che deve fronteggiare il link scoperto. Una volta analizzati i nodi connessi direttamente con il nodo defaultato, e valutato il suo eventuale default, si può allargare l’analisi agli altri nodi fino a valutare le posizioni dei nodi di tutta l’architettura.

Oltre all’analisi della ripercussione sui nodi vicini, occorre tener conto che in situazione di crisi subentra anche la difficoltà di reperire liquidità (crisi di funding) che può portare ad un’amplificazione dei rischi a livello sistemico. Tutto ciò rende molto complessa l’analisi dei nodi che potrebbero incontrare difficoltà e complica notevolmente la valutazione compiuta del rischio sistemico.

La recente crisi finanziaria ha rivelato numerosi limiti nell’architettura della regolamentazione e della supervisione dei mercati e degli intermediari finanziari. Il limite più significativo è sicuramente rappresentato dal fatto che l’attenzione è stata posta in via quasi esclusiva su un approccio *micro-prudenziale* con l’obiettivo di salvaguardare la solidità e la solvibilità dei singoli attori del sistema finanziario. La crisi ha mostrato che il sistema finanziario non è necessariamente solido anche nel caso in cui tutte le singole componenti del sistema finanziario siano solide. Il sistema è comunque vulnerabile rispetto alla propagazione di shocks che originano in settori specifici dell’economia reale o del sistema finanziario e che sembrano avere natura circoscritta. Queste considerazioni hanno portato le autorità ad integrare il classico approccio *micro-prudenziale* con una supervisione e regolamentazione *macro-prudenziale* che considera il rischio sistemico e la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso.

## 2. Cosa dice la normativa

La **CRD IV** (Capital Requirements Directive) [1] e **Basilea III** congiuntamente con il Regolamento (UE) n.575/2013 (**CRR**) intendono essenzialmente assicurare la solidità patrimoniale degli intermediari finanziari con l’obiettivo, qualora si verifici una crisi, di garantire che la “risoluzione” dell’ente in difficoltà possa avvenire in modo ordinato, limitando l’impatto negativo sul sistema finanziario e l’economia reale. Questo obiettivo è perseguito richiedendo in primo luogo che gli enti creditizi e le imprese di investimento si dotino di un patrimonio che, in funzione dei rischi ai quali possono essere esposti, sia adeguato in termini di quantità e qualità.

Preso atto dei meccanismi prociclici che hanno contribuito a scatenare la crisi finanziaria, il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) e il G-20 hanno raccomandato di introdurre correttivi che fossero in grado di attenuarne gli effetti. In particolare, nelle direttive sopra menzionate, sono comprese norme che impongono requisiti patrimoniali aggiuntivi per assicurare che nei periodi di crescita economica le banche accumulino una base di capitale sufficiente a coprire le perdite che potrebbero materializzarsi nei periodi di stress.

Le direttive impongono agli intermediari di detenere una *riserva di conservazione del capitale* al fine di assorbire le perdite durante periodi di stress finanziario e economico. La riserva è costituita da Common Equity Tier 1 ed è pari al 2,5% dell’importo complessivo dei risk weighted assets, componente che si va a sommare al 4,5% del Common Equity Tier 1 capital ratio previsto dal CRR. La *riserva di capitale anticiclica* è calcolata come l’importo complessivo dei risk weighted assets moltiplicato per la media ponderata dei coefficienti anticiclici che si applicano nei paesi in cui sono situate le esposizioni creditizie. La riserva di capitale anticiclica è accumulata allorché si verifica una crescita aggregata del credito e di altre classi di attività aventi un impatto significativo sul profilo di rischio, ed è rilasciata nei periodi di stress. Ogni autorità calcola per ogni trimestre un indicatore di riferimento che viene utilizzato ai fini della determinazione del coefficiente anticiclico. Questo indicatore deve riflettere da vicino il ciclo del credito tenendo conto delle specificità dell’economia nazionale. L’indicatore si basa sulla deviazione del rapporto credito-PIL dalla tendenza di lungo periodo. La media ponderata dei coefficienti anticiclici può andare dallo 0% ad un massimo del 2,5%. Questa riserva di capitale anticiclica dovrebbe raffreddare l’economia nei momenti espansivi e sostenere l’offerta di credito nei momenti di rallentamento.

Con l’obiettivo di attenuare il rischio sistemico, le direttive affidano agli Stati membri il potere di chiedere ad alcuni operatori particolarmente rilevanti di detenere anche una *riserva di capitale a fronte del rischio sistemico*. Anche questa riserva è costituita da Common Equity Tier 1 ed è pari almeno all’1% ed è inferiore al 5% dei risk weighted assets (esposizioni solo interne allo Stato o includendo anche le esposizioni verso paesi terzi). Lo Stato membro può decidere di applicare questa ulteriore riserva a specifici intermediari qualora esista un rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze per il sistema finanziario e per l’economia reale. Per la determinazione del coefficiente da applicare lo Stato membro può chiedere il consiglio dell’ESRB (European Systemic Risk Board).

Il comitato di Basilea ha inoltre messo a punto una procedura per

identificare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (*Global Systemically Important Banks, G-SIBs, or Global Systemically Important Financial Institutions, G-SIFIs*). A questi intermediari è richiesto di detenere un'ulteriore riserva di capitale che può andare dall'1% al 3,5% di Common Equity Tier 1 con intervalli dello 0,5%. Il cuscinetto è definito in base alla rilevanza sistemica, dove per rilevanza sistemica si intende l'impatto sul mercato finanziario globale derivante da una situazione di difficoltà della G-SIFI. La metodologia è basata su diversi indicatori, ognuno dei quali riflette un aspetto della rilevanza sistemica di un intermediario. Gli indicatori sono i seguenti:

- dimensione
- interconnessione con il sistema finanziario
- sostituibilità dei servizi o infrastrutture fornite
- complessità
- attività transfrontaliere sia con Stati membri che con paesi terzi

Analogamente il comitato di Basilea fornisce una procedura simile per l'individuazione delle *Other Systemically Important Financial Institutions* (O-SIFIs) che invece hanno l'obbligo di detenere una riserva al massimo pari al 2% di Common Equity Tier 1. La rilevanza sistemica è valutata in base ad almeno uno dei seguenti criteri:

- dimensione
- rilevanza per l'economia o dell'Unione o dello Stato membro pertinente
- significatività delle attività transfrontaliere
- interconnessione con il sistema finanziario

L'attributo di O-SIFI o G-SIFI deve essere riesaminato una volta l'anno. Vista la rilevanza delle G-SIFIs e delle O-SIFIs per il sistema finanziario e il potenziale impatto del loro fallimento sui contribuenti, esse saranno, con molta probabilità, obbligate a detenere anche la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. In questo caso le riserve non si sovrappongono ma si applica la percentuale più elevata tra le due.

L'**EMIR** (European Market Infrastructure Regulation), entrata in vigore per fasi a partire dal 16 Agosto del 2012 e tuttora in via di applicazione, si basa su tre pilastri fondamentali [2]:

- obbligo di clearing per tutti i derivati eligibili (derivati plain) che dovranno essere compensati attraverso una Controparte Centrale (CCP)
- obbligo di collateral per tutti i derivati dichiarati non eligibili con margini di collateral standard imposti dalla normativa
- obbligo, in entrambi i casi, di comunicare i contratti scambiati sia in borsa che in mercati OTC ad un Trade Repository (TR).

I primi due pilastri cercano di rispondere alle esigenze di monitoring e gestione del rischio sistemico. Una CCP è un'entità legale indipendente che si interpone tra le parti contraenti di un contratto derivato. Quando la CCP subentra nel trading, il singolo contratto stipulato tra le due parti lascia il posto a due nuovi contratti tra la CCP e ciascuna delle due controparti.

Dunque il buyer e il seller non sono più controparti fra loro, ma sono entrambe controparte della CCP, con la quale adempiono all'obbligo di clearing. Dunque, l'introduzione delle CCPs muta la struttura del mercato che passa da un OTC bilaterale, con una rete omogenea, ad un modello eterogeneo in cui si accentrano gli scambi nelle CCPs.

L'obbligo di collateral per i derivati OTC non eligibili è stato introdotto nell'ottica di ridurre sia il rischio di controparte che il rischio sistemico in modo tale da ridurre l'impatto della perdita in caso di insolvenza o default della controparte e interrompere la diffusione di shock in caso di stress.

Meno visibile ma non meno importante è il contributo del terzo pilastro. Come osserva l'ESRB nell'*occasional paper n.2* (2013), per una analisi ben fatta del network finanziario è necessario avere informazioni dettagliate per ogni scambio o per esposizione (nel caso specifico repo e Securities lending transactions), in modo tale da non far ricorso a tecniche di filling di dati [3].

L'obbligo di comunicazione delle operazioni ai TR è per tutte le entità finanziarie e non finanziarie incorporate in Europa che sono controparti nei contratti derivati, mentre gli obblighi di clearing e di collateral si applicano solo ad enti con soglie di operatività rilevanti.

### 3. ESRB: warnings e raccomandazioni

In risposta alla recente crisi, la Commissione Europea ha istituito l'ESRB (European Systemic Risk Board) affidandogli il mandato di vigilare sulla stabilità del sistema finanziario nel suo complesso. L'ESRB è responsabile della vigilanza macro-prudenziale del sistema finanziario dell'Unione Europea al fine di contribuire a prevenire o attenuare i rischi che potrebbero attentare alla stabilità finanziaria.

L'ESRB ha due strumenti per svolgere il proprio mandato: *warnings* e *recommendations*. La differenza è che un *warning* richiede l'attenzione dei destinatari ai rischi sistemici individuati, senza una descrizione dettagliata delle azioni richieste, mentre una *recommendation* include consigli su azioni da adottare per ridurre i rischi rilevati. I destinatari di *warnings* e *recommendations* dell'ESRB possono essere l'Unione Europea, i singoli Stati membri dell'UE, le autorità di vigilanza europee, nonché le autorità di vigilanza nazionali dell'UE. Anche se le raccomandazioni dell'ESRB non sono giuridicamente vincolanti, i destinatari sono soggetti ad un meccanismo "*act or explain*" ovvero allinearsi alla *recommendation* oppure motivare perché si è scelto di non farlo.

I *warnings* e le *recommendations* emessi dall'ESRB forniscono un'idea di quali siano le variabili economiche che sono legate al rischio sistemico.

Una prima *reccomandation* dell'ESRB ha riguardato il *lending in foreign currencies*: ovvero i prestiti in valuta estera a famiglie e a piccole e medie imprese che si sono diffusi negli ultimi anni in alcuni Stati membri per via dei bassi tassi di interesse. Famiglie e piccole imprese sono soggetti che non sono in grado di coprirsi dal rischio di cambio, questo aspetto può avere una ricaduta sulla banca che accumula una significativa esposizione al rischio di credito/valuta [4].

Una seconda *reccomandation* ha riguardato il *funding in US*

*dollar*: il dollaro è un'importante valuta di funding per le banche europee. La maggior parte del funding in dollari è a breve termine, e l'ESRB ha osservato un disallineamento tra le scadenze delle attività, che sono a lungo termine, con le scadenze delle passività in dollari statunitensi che sono a breve o a brevissimo termine. In presenza di una elevata volatilità del dollaro si possono creare tensioni in questo funding market, tensioni che l'ESRB vuole tenere sotto osservazione [5].

Nell'occasional paper di Marzo 2013 l'ESRB [3] analizza il potenziale contributo al rischio sistemico di strumenti quali *repo* e *securities lending transactions (SFTs)*. Sebbene queste transazioni comportino un rischio relativamente basso, se usate in maniera massiva come *funding tool* possono contribuire al rischio sistemico in modo non trascurabile. Gli *haircuts* sul collateral portano a prociclicità della leva finanziaria del sistema. Questi strumenti sono molto utilizzati da un'ampia gamma di partecipanti al mercato (istituti di credito, fondi pensione, compagnie di assicurazione e compagnie di investimento) creando forti interconnessioni e canali di contagio tra il sistema bancario e lo *shadow banking system*. La pratica di riutilizzo del collateral e la re-ipoteca dell'asset del cliente contribuisce a creare connessioni e possibili canali di contagio. Questa fitta connessione tra il settore bancario e lo *shadow banking system* attraverso i mercati SFTs è stata evidenziata anche dal *Financial Stability Board (FSB)* [6].

## Riferimenti

[1] Direttiva 2013/36/EU (CRD IV)

[2] M. Bonollo, G. Simonetti (2014), FinRiskAlert paper, "Cosa porta con sé l'EMIR"

[3] A. Bouveret, J. Jardelot, J. Keller, P. Molitor, J. Theal, M. Vita (2013), ESRB Occasional paper n.2, "Towards a monitoring framework for securities financing transactions"

[4] Raccomandazione del Comitato Europeo per il rischio sistemico sui prestiti in valuta estera (2011)

[5] Raccomandazione del Comitato Europeo per il rischio sistemico relativa al finanziamento in dollari statunitensi degli enti creditizi(2011)

[6] "Securities Lending and Repos: Market Overview and Financial Stability Issues", Interim Report of the FSB Workstream on Securities Lending and Repos, 2012

# Le nuove disposizioni in tema di organizzazione e governo societario delle banche

di Concetta Brescia Morra e Giulia Mele

15/07/2014 19:35

## Premessa

Il 6 maggio 2014, all'esito di un procedimento di consultazione pubblica, la Banca d'Italia ha adottato un provvedimento contenente le nuove disposizioni di vigilanza in materia di

organizzazione e governo societario delle banche (di seguito il "Documento") che recepisce le novità introdotte dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV) e dalle Linee Guida emanate dall'EBA nel 2011 in tema di *corporate e governance* di banche.

Le medesime sono state recepite nella Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 recante "Disposizioni di Vigilanza per le Banche" (primo aggiornamento, nuovo Titolo IV, "Governo societario, controlli interni, gestioni dei rischi").

La Banca d'Italia, con l'adozione della nuova disciplina, non si è limitata ad aggiornare le disposizioni sul governo societario, risalenti al marzo del 2008 e confluite nella Circolare n. 263/2006, ma ha proceduto ad una riorganizzazione delle previsioni in materia societaria incorporando nel nuovo Documento disposizioni, chiarimenti e indirizzi applicativi forniti al sistema bancario nel lasso di tempo compreso tra il 2008 e il 2014. In ogni caso la nuova disciplina, come specificato dal Documento, non esaurisce il quadro normativo in materia di governo societario di cui fanno parte altre tematiche tra cui: i controlli sugli assetti proprietari e sulle modificazioni statutarie, il sistema dei controlli interni, la gestione dei rischi, i requisiti degli esponenti aziendali, le operazioni con parti correlate e i conflitti di interesse, il contrasto al riciclaggio e, infine, gli obblighi di *disclosure* verso gli investitori e il mercato.

L'obiettivo di questo scritto è quello di evidenziare le novità introdotte dalla nuova normativa con un focus sulle disposizioni che riguardano la disciplina dei flussi informativi.

## 1. Le novità introdotte dalle nuove istruzioni in tema di governance

Le norme contenute nelle nuove istruzioni in tema di organizzazione e governo societario delle banche sono, per la maggior parte, speculari a quelle contenute nella disciplina previgente; tuttavia, nonostante la continuità con le disposizioni del 2008, possono essere rintracciati nel nuovo Documento molteplici profili di novità.

### 1.1. Il principio di proporzionalità

Innanzitutto bisogna rilevare l'intervenuta rimodulazione del principio di proporzionalità ascrivibile, per lo più, al Regolamento (UE) 1024/2013 (Regolamento sul Meccanismo di Vigilanza Unico) il quale ha operato una distinzione tra banche "of significant relevance" e banche "less relevant". Le nuove disposizioni, infatti, nello specificare che l'applicazione del principio di proporzionalità deve avvenire secondo criteri che tengano conto "della dimensione e della complessità della banca", fa riferimento, per enucleare tali criteri, a parametri che consentono di suddividere le banche in tre categorie: banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, banche intermedie e banche di minori dimensioni o complessità operativa. Lo stesso Documento, infine, specifica che con la locuzione "banche di maggiori dimensioni o complessità operativa" debbono intendersi proprio quelle considerate "of significant relevance" dall'art. 6 del Regolamento succitato.

### 1.2. Autovalutazione

Ulteriore elemento di novità è rappresentato dalla disciplina dell'autovalutazione degli organi aziendali la quale è stata incisivamente modificata. In particolare, in passato il contenuto dell'attività di autovalutazione era piuttosto generico, data la

manca di indicazioni esaustive in merito al contenuto e alle procedure da adottare, con la conseguenza che le modalità di adempimento di tale obbligo erano sostanzialmente discrezionali. La nuova disciplina, invece, non solo ha previsto dettagliatamente le finalità e le modalità di esecuzione di tale procedura ma ha previsto, altresì, che tale analisi venga effettuata almeno con cadenza annuale e che il suo risultato sia formalizzato in un apposito documento soggetto all'approvazione del consiglio (di amministrazione, di sorveglianza o di gestione) e, ove richiesto, sottoposto alla Banca d'Italia.

Infine le nuove disposizioni prevedono che le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, almeno una volta ogni tre anni, demandino lo svolgimento dell'autovalutazione ad un professionista esterno scelto tra coloro che non siano direttamente o indirettamente legati alla banca da altro rapporto professionale, economico o di altra natura che possa comprometterne l'indipendenza.

### 1.3. Composizione degli organi societari

Le novità più rilevanti introdotte dalla nuova disciplina si riferiscono agli organi societari. Il Documento, infatti, pur confermando la tripartizione di funzioni societarie — supervisione strategica, gestione e controllo — già adottata nel 2008, ha introdotto nuove regole riguardanti la composizione degli organi societari.

I principi ispiratori della nuova disciplina sono essenzialmente tre:

- il c.d. "principio di non pletoricità";
- la diversificazione per professionalità e genere;
- la valorizzazione degli amministratori indipendenti.

Per quanto riguarda il primo principio bisogna rilevare come anche le precedenti disposizioni prevedessero obblighi di non pletoricità che, tuttavia, non si sono mostrati capaci di scoraggiare efficacemente la tendenza delle banche italiane di dotarsi di organi sovrabbondanti soprattutto se confrontati con quelli di banche comunitarie. Per questo, il legislatore è intervenuto fissando, ma solo per le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, stringenti limiti al numero dei componenti. In particolare per le banche che adottano il sistema tradizionale è stato previsto un numero massimo di 15 componenti, per le banche che adottano il sistema dualistico un numero di 22 (componenti totali tra consiglio di gestione e di sorveglianza) ed infine di 19 per le banche che adottano il modello monistico. Per quanto riguarda le banche intermedie e di minori dimensioni, è prescritto l'obbligo generico di dotarsi di organi societari meno numerosi.

Il legislatore ha, tra l'altro, previsto che in casi eccezionali, analiticamente valutati e motivati, sia possibile dotarsi di un numero di componenti maggiore rispetto a quello prescritto.

Il secondo principio su cui fa leva la nuova disciplina è quello della diversificazione per professionalità e genere. Il concetto di "diversificazione" è piuttosto articolato ed ampio e richiede: (i) che gli organi aziendali assicurino un'adeguata rappresentanza delle diverse componenti della base sociale (investitori istituzionali, minoranze qualificate); (ii) che siano presenti componenti di età, genere e provenienza geografica diverse; (iii) che i componenti siano dotati di professionalità adeguate al ruolo

da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca.

Il fatto che i componenti degli organi sociali siano rappresentanza di compagnie variegata elimina il rischio di appiattimento su opinioni maggioritarie e consente di assumere decisioni che risultano adeguatamente ponderate e che danno luogo ad una sintesi dialettica frutto dell'apporto di esperienze e visioni differenti.

Il terzo principio consiste nella valorizzazione degli amministratori indipendenti. L'elemento di maggiore novità consiste nell'aver introdotto la regola per cui almeno un quarto dei componenti dell'organo di supervisione strategica deve possedere requisiti di indipendenza; la portata dirompente nella nuova normativa consiste nell'aver individuato una proporzione minima tra amministratori indipendenti e amministratori non indipendenti dato che la disciplina previgente imponeva alle banche solo l'obbligo di dotarsi di un numero adeguato di amministratori indipendenti senza specificarne il numero. L'unico elemento problematico, stante la perdurante inattuazione della normativa di cui all'art. 26 del TUB, afferisce alla nozione di "amministratore indipendente" la quale dovrebbe pertanto essere mutuata dal codice di autodisciplina o dall'art. 148 del D.lgs. n. 58/1998 (TUF). Le nuove disposizioni, tuttavia, non richiamano nessuno dei riferimenti normativi citati e domanda alle banche il compito di definire nei propri statuti una definizione di "amministratore indipendente" che sia coerente con il ruolo ad essi assegnato.

Strettamente correlato al tema degli amministratori indipendenti è l'obbligo, per le sole banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, di costituire comitato endo-consiliari all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica. Ci si riferisce ai tre comitati "nomine", "rischi" e "remunerazioni" i quali devono essere composti da tre/cinque amministratori tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti.

Infine sono previsti dalla nuova disciplina obblighi riguardanti tutti i componenti degli organi sociali; ci si riferisce, in particolare, all'obbligo di perseguire l'interesse complessivo della banca e quindi di operare con autonomia di giudizio e all'obbligo di dedicare tempo e risorse adeguate all'incarico svolto, a tal fine sono previste nella CRD IV limiti al cumulo di incarichi.

Infine, allo scopo di garantire il continuo aggiornamento dei componenti dei vari organi è previsto l'obbligo per le banche di adottare piani di formazione idonei ad aggiornare ed approfondire le conoscenze e le competenze di quest'ultimi; i medesimi piani devono essere utilizzati anche al fine di agevolare l'inserimento di nuove figure nella compagine sociale.

## 2. Flussi informativi interni

Le nuove disposizioni in materia di organizzazione e governo societario rivedono la disciplina in tema di flussi informativi interni alla banca. L'efficacia ed efficienza di questi ultimi rappresentano condizioni imprescindibili per assicurare una buona *governance*.

Le nuove disposizioni prevedono l'obbligo per le banche di dotarsi di appositi regolamenti interni con i quali disciplinare: (i) tempistica, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli organi per l'adozione

consapevole delle delibere sulle materie all'ordine del giorno; (ii) individuazione dei soggetti tenuti ad inviare flussi informativi agli organi aziendali; (iii) determinazione del contenuto minimo dei flussi informativi che devono senz'altro includere le indicazioni concernenti l'esposizione della banca a tutte le tipologie di rischio rilevanti (creditizi, di mercato, operativi etc.), gli eventuali scostamenti rispetto alle politiche approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica e le tipologie di operazioni innovative con indicazione dei rispettivi rischi ed infine (iv) gli obblighi di riservatezza cui sono tenuti i componenti e i meccanismi previsti per assicurarne il rispetto.

Appare evidente come le nuove regole non introducano rilevanti novità in tema di flussi informativi la cui concreta disciplina viene, di fatto, rimessa alla discrezionalità dei singoli istituti. Esse quindi non entrano nel merito dell'annoso problema rappresentato dalle difficoltà degli amministratori indipendenti, e più in generale degli amministratori non esecutivi, di acquisire informazioni dirette e "rilevanti" sulla gestione e sull'organizzazione aziendale.

L'art. 2381 c.c. prescrive l'obbligo agli organi delegati di riferire periodicamente (almeno ogni sei mesi) al consiglio sul generale andamento della gestione. Secondo il medesimo articolo, il consiglio "valuta" l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile "sulla base delle informazioni ricevute" e l'andamento generale della gestione "sulla base della relazione degli organi delegati". In quest'impianto non è previsto un rapporto diretto fra il singolo consigliere di amministrazione e la struttura operativa e dirigenziale della società. In buona sostanza, gli amministratori non esecutivi accedono solo a informazioni di "seconda mano" perché filtrate dagli organi delegati. Questo sistema vanifica l'utilità del flusso informativo ridotto a mero strumento formale di coinvolgimento degli amministratori non delegati nella gestione dell'ente bancario.

Le nuove regole in materia di *governance* bancaria, tuttavia, introducono alcune disposizioni che permettono di aprire una breccia nel meccanismo appena descritto. Come anticipato, infatti, le nuove norme impongono alle banche l'obbligo di dotarsi di comitati endo-societari costituiti interamente da amministratori non esecutivi i quali, attraverso tali comitati, hanno la possibilità di essere realmente coinvolti nelle funzioni di controllo. L'assunto è, del resto, confermato anche dalle disposizioni di vigilanza che prescrivono l'obbligo per i componenti non esecutivi di "*acquisire, avvalendosi dei comitati interni, informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale, dal management, dalla revisione interna e dalle altre funzioni aziendali di controllo*".

L'esigenza di garantire flussi informativi tempestivi, completi e diretti agli amministratori non esecutivi, si spiega con l'esigenza di monitorare il fattore "rischio", per natura, insito nell'attività bancaria. In questo contesto, il coinvolgimento degli amministratori senza deleghe agevola l'assunzione di decisioni oculate soprattutto in settori di attività complessi o in cui elevata è la possibilità che si verifichino situazioni di conflitto di interessi.

Non è un caso che uno dei comitati di obbligatoria costituzione sia proprio quello denominato "comitato rischi" in cui sono previsti penetranti obblighi informativi in capo all'organo con funzione di supervisione strategica e all'organo di controllo,

nonché la possibilità per lo stesso comitato di poter accedere direttamente alle informazioni aziendali rilevanti.

In definitiva, i comitati sono per gli amministratori senza deleghe lo strumento per conoscere informazioni che non siano veicolate dagli organi delegati e, di conseguenza, rappresentano la vera occasione per poter svolgere quei compiti di "valutazione" sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi che l'art. 2381 c.c. attribuisce proprio agli amministratori non esecutivi.

---

## Meccanismo Unico di Risoluzione

21/07/2014 11:07

L'EBA ha pubblicato due documenti definitivi contenenti criteri di valutazione (Regulatory Technical Standards RTS) che specificano: a) le informazioni che devono essere incluse nei piani di "recovery"; b) i criteri che le autorità competenti devono utilizzare per valutare il contenuto dei piani di "recovery" di un gruppo.

I due documenti sono accompagnati da Linee Guida che forniscono "ipotesi applicative" dei piani di "recovery".

Comunicato stampa

Documento sul contenuto dei "recovery plan"

Linee guida

---

## EBA: criteri per la valutazione del merito creditizio del debito sovrano

21/07/2014 10:50

L'ESMA ha rilasciato un parere alla Commissione Europea sull'appropriatezza dei processi di sviluppo nella valutazione del merito creditizio per il debito sovrano dei Paesi Europei. La Commissione Europea dovrà presentare un rapporto al Parlamento Europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2014.

Comunicato stampa

Parere

---

## La BCE rende noto il processo di comunicazione relativo alla valutazione approfondita

18/07/2014 10:29

La BCE, il 17 luglio 2014, ha presentato il processo per l'interazione con le banche e la comunicazione dei risultati della valutazione approfondita attualmente svolta su 128 soggetti. La BCE ha divulgato gli schemi per la comunicazione dei risultati, ossia il formato in cui questi saranno pubblicati nella seconda

metà di ottobre. Inoltre, ha fornito un aggiornamento sui progressi compiuti nell'esame della qualità degli attivi e nella prova di stress.

Comunicato stampa

Comprehensive assessment

---

## ESMA: consultazione su regolamento MAR

17/07/2014 18:02

L'ESMA ha avviato una consultazione sul regolamento (MAR) che disciplina gli abusi di mercato entrato in vigore il 2 luglio 2014. La consultazione è aperta fino al 15 ottobre 2014.

Documento di consultazione

---

## Mercati finanziari

17/07/2014 17:54

L'ESMA e la fondazione IFRS hanno firmato un accordo che dovrà essere utilizzato per la futura cooperazione in settori di reciproco interesse. Tale accordo sarà rivisto tra due anni per valutare la necessità di modificarne il contenuto.

Comunicato stampa

Accordo

---

## Meccanismo Unico di Risoluzione

16/07/2014 12:29

L'EBA ha lanciato una consultazione sui progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS), per definire i criteri sulla base dei quali deve essere valutata l'indipendenza del perito il quale, nell'ambito di una crisi bancaria, è chiamato a valutare se una banca sia "failing or likely to fail" e ad indicare quali misure potrebbero essere adottate.

La consultazione è aperta fino al 11 ottobre 2014.

Comunicato Stampa

Documento di Consultazione

---

## ESMA: consultazioni per la definizione dei meccanismi di compensazione dei derivati OTC

16/07/2014 11:59

L'11 luglio 2014 l'ESMA ha lanciato un primo giro di consultazioni per la definizione dei meccanismi di compensazione dei derivati OTC all'interno dell'Unione Europea. I due documenti di consultazione sono volti a stimolare l'acquisizione

dei pareri delle parti interessate sui progetti di norme tecniche di regolamentazione (c.d. *regulationtechnical standards*, RTS), ancora da approvare, per la compensazione degli Interest Rate Swap (IRS) e dei Credit Default Swaps (CDS) che l'ESMA deve sviluppare nell'ambito dell'EMIR.

Relativamente all'IRS la consultazione è aperta fino a 18 agosto 2014, mentre per la categoria di derivati CDS il documento di consultazione è aperta fino al 18 settembre 2014.

Comunicato stampa

Documento di Consultazione n.1

Documento di Consultazione n.2

---

## Aggiornate le Q&A sul Regolamento n.648/2012

16/07/2014 11:49

L'ESMA ha pubblicato un aggiornamento del documento contenente le domande e le risposte (Q&A) sull'applicazione del Regolamento n. 648/2012, recante norme sugli strumenti derivati OTC, sulle controparti centrali e sui repertori di dati sulle negoziazioni.

Q&A

---

## Aggiornamento FAQ sul Regolamento n. 648/2012

16/07/2014 11:33

La Commissione europea ha pubblicato un set aggiornato di FAQ sul regolamento n. 648/2012, avente ad oggetto gli strumenti derivati over-the-counter (OTC), le controparti centrali (CCP) ed i repertori di dati commerciali (EMIR).

FAQ

---

## Meccanismo Unico di Risoluzione

16/07/2014 11:13

Il 14 luglio 2014 il Consiglio ha adottato un regolamento che istituisce un meccanismo di risoluzione unico per le banche in dissesto. La creazione di un meccanismo di risoluzione unico (SRM) — con un Comitato decisionale centrale e un Fondo di risoluzione unico — assicura che le decisioni di risoluzione in tutti gli Stati membri partecipanti siano adottate in modo coordinato ed efficace, minimizzando le ripercussioni negative sulla stabilità finanziaria e riducendo la dipendenza delle banche dal merito creditizio degli emittenti sovrani.

Comunicato stampa

Regolamento (PE-CONS 88/14)

Direttore: Emilio Barucci.  
Redattori: Roberto Baviera, Michele Bonollo,  
Concetta Brescia Morra, Stefano Corsaro,  
Daniele Marazzina, Giulia Mele, Carlo Milani,  
Roberto Ottolini, Giulia Simonetti, Enrico Ubaldi, Giulia Zanchi,  
Silvia Dell'Acqua.  
© 2014 FinRiskAlert - Tutti i diritti riservati.

---

Le opinioni riportate negli articoli e nei documenti del sito [www.finriskalert.it](http://www.finriskalert.it) sono espresse a titolo personale dagli autori e non coinvolgono in alcun modo l'ente di appartenenza.

Gli articoli e documenti pubblicati nel sito e nella newsletter FinRiskAlert hanno l'esclusiva finalità di diffondere i risultati di studi e ricerche a carattere scientifico. Essi non rappresentano in alcun modo informazioni o consulenza per investimenti, attività riservata, ai sensi delle leggi vigenti, a soggetti autorizzati.

---